

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Buja in Via Praz dai Trois 10, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "APU FAN CLUB UDINE (MICHELE ANTONUTTI) - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "APU FAN CLUB UDINE (MICHELE ANTONUTTI) - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di libertà e socialità tutelati dall'ordinamento giuridico, dalla democraticità e gratuità, apolitica e apartitica; non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale operante nei settori sportivo e ricreativo.

Art. 3. L'associazione fu fondata nel 2005 con il nome "SNAIDERO FAN CLUB ANTONUTTI MICHELE" successivamente nel 2019 venne variato il nome originale con delibera del Consiglio direttivo non costituendo una modifica statutaria in "APU FAN CLUB UDINE (MICHELE ANTONUTTI) - APS".

Art. 4. L'Associazione, al fine di affiliarsi al Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) APS e iscriversi al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), si obbliga a conformarsi alle normative vigenti, in particolare ai decreti legislativi numero 36 e 39 del 28 febbraio 2021, nonché alle direttive, ai regolamenti ed ai principi fondamentali del **Comitato Internazionale Olimpico (CIO)**, del **Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)** e del **Comitato Italiano Paralimpico (CIP)**.

Art. 5. L'Associazione, con l'affiliazione agli Organismi Sportivi riconosciuti dal CONI e dal CIP, a cui sarà tempo per tempo affiliata, si obbliga a conformarsi agli statuti, regolamenti, nonché alle rispettive norme, direttive e consuetudini sportive, ne riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare, ispirando la propria attività ai principi di lealtà sportiva, di democraticità e di pari opportunità tra gli associati, nonché, relativamente all'attività sportiva, tra gli iscritti, a salvaguardia della funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti degli Organismi sportivi affilianti nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate. In particolare, la società recepisce e fa propri i principi di cui alla **Legge 14 dicembre 2000, n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping"** – e successive modifiche ed integrazioni, recependo le sanzioni e le procedure disciplinari previste dagli Organi Sportivi affilianti nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli, e si impegna ad adeguare i propri regolamenti, ove necessario, alle eventuali variazioni ed innovazioni di tale legge. L'associazione si impegna per conto di coloro che svolgono l'attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate o degli Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici dal CIP, anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'art.16. D.Lgs. 28 febbraio 2021 n.39. e successive modifiche ed integrazioni.

Finalità e attività

Art. 6. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore: sportivo e ricreativo. Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- organizzare e disciplinare le iniziative ritenute utili per un sano e corretto impiego del tempo libero degli associati e finalizzate a promuovere e a divulgare nei confronti di tutti i propri soci e

sul territorio, i principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta Olimpica e dei valori fondamentali di sana sportività, del ripudio di ogni forma di violenza e di razzismo, tutto ciò con la finalità di appassionare il pubblico, specie quello giovanile, agli eventi sportivi;

- Essa potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale, finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, nel rispetto delle vigenti normative fiscali e civili.

Art. 7. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: merchandising, eventi conviviali, offerte libere, donazioni.

Art. 8. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 9. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Colori Sociali e Logo

Art. 10. I colori sociali sono bianco, nero e arancione. Il logo è in allegato.

Soci

Art. 11. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 12. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 13. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni.

Diritti e doveri dei soci

Art. 14. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Gli Associati sono distinti nelle seguenti categorie:

- SOCI FONDATORI, i sottoscrittori dell'Atto Costitutivo e tutti gli altri nominati dal C.D.;
- SOCI GIOVANI, i sottoscrittori che non hanno raggiunto la maggiore età;
- SOCI ONORARI, quelli che per meriti ne otterranno la nomina dal C.D.;
- SOCI ORDINARI, tutti gli altri soci.

Perdita della qualità di socio

Art. 15. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo

l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Presidente Onorario e dal Presidente.

Volontari

Art. 16. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 17. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 18. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 20 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 19. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente;
- d) il Presidente Onorario;
- e) il Vice Presidente;
- f) il Tesoriere;
- g) il Segretario;
- h) il Vice Segretario;

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 20. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un

voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quarto degli associati, entro 20 giorni dalla data della richiesta.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 21. L'Assemblea, è convocata almeno 15 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 22. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute il programma generale annuale di attività;
- discute l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- discute sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- discute su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

Consiglio Direttivo

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le cariche sociali sono tutte gratuite e il loro rinnovo avviene ogni 4 anni. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 15 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 15 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 25. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere, il segretario ed il vice segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;

- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 26. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Presidente Onorario

Art. 27. È un riconoscimento per meriti eccezionali acquisiti a favore dell'associazione. Il Presidente onorario è Michele Antonutti nato a Udine il 19.02.1986, a cui viene intitolata la sezione del fanclub data la storicità della sua figura e la rappresentanza dei colori Udinesi della Pallacanestro dai tempi della Snaidero Udine Basket fino ad oggi.

Il Presidente

Art. 28. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma legale di fronte a terzi e in giudizio. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e coordina le attività della stessa. Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ovvero 4 anni e può essere rieletto. Può delegare il Presidente onorario per le firme legali di fronte terzi e in giudizio. In caso di assenza del Presidente (o del Presidente Onorario) le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente o in via sussidiaria dal consigliere più anziano.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Il Presidente per le scelte finanziarie deve affidarsi al Tesoriere. Il Presidente delega il Presidente onorario per le firme legali di fronte terzi e in giudizio.

Il Tesoriere

Art. 29. Al Tesoriere gestisce le finanze, le quote associative, i pagamenti e la contabilità. Spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. Qualsiasi attività finanziaria deve essere decisa ed approvata solo ed esclusivamente dal Tesoriere.

Il Segretario

Art. 30. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e degli Associati, e la corrispondenza in generale di eventi.

Il Vice Presidente

Art. 31. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni; nell'espletamento di tale incarico svolge tutte le funzioni proprie del Presidente. Egli può essere delegato anche per altre mansioni deliberate.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 32. Gli esercizi sociali decorrono dal 01 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 33. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 34. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) quote sociali (iscrizioni) stabilite dai Soci
- b) da contributi, lasciti, successioni, donazioni, che da qualsiasi ente o privato possano ad essa pervenire, regolarmente accettati dall'Associazione;
- c) dai trofei aggiudicati definitivamente dall'Associazione;
- d) beni immobili e mobili (materiale, attrezzi, indumenti);
- e) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- f) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 35. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 36. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 37. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Tesoriere dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 38. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 39. L'Associazione si estinguerà per volontà del Presidente onorario o qualora gli associati si riducano a meno di 3 o per mancato raggiungimento dell'oggetto sociale. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 20, comma 2 dello statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 40. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Art. 41. Gli associati sono tenuti ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali, al pagamento della quota associativa e alla partecipazione della vita associativa. Il presente Statuto composto da complessivi 41 articoli è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.

Buja, 14.11.2025



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente (o chi ne fa le veci)

Il Presidente Onorario

Allegato :

